



-PROVINCIA DI FOGGIA

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE**

tra

PROVINCIA DI FOGGIA
(di seguito Provincia)

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI AGRICOLI di Foggia
(di seguito COGERA)

RETECO – Rete di Imprese
(di seguito RETECO)

PREMESSO CHE

- l'art. 206 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) prevede che “Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria”;
- *che il quarto comma dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006 prevede inoltre che “Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative “;*
- che ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, si intende per:
 - «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

- «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento ;
 - «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- gli imprenditori agricoli della provincia di Foggia sono tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti;
 - che i detti imprenditori hanno l'esigenza di ridurre i costi attualmente sostenuti per la gestione dei propri rifiuti, nel rispetto della normativa ambientale;
 - a causa della complessità delle norme riguardanti la gestione dei rifiuti agricoli e dei costi da sostenere in particolare per la gestione di alcune tipologie, molti imprenditori agricoli rischiano di incorrere in reati ambientali, con grave danno anche per l'ambiente e per la salute pubblica;
 - la Provincia di Foggia ha sostenuto la costituzione di un circuito organizzato per la raccolta dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non, e ha promosso la costituzione di un consorzi di scopo costituito dagli imprenditori agricoli e dalle Organizzazioni Professionali Agricole;
 - le Organizzazioni Professionali Agricole della provincia di Foggia (Coldiretti, CIA, Copagri e Unione Agricoltori) hanno costituito un Consorzio per la Gestione dei Rifiuti Agricoli, con sede in Foggia c/o la Provincia di Foggia; i consorziati sono gli imprenditori agricoli operanti nella provincia di Foggia, rappresentati dal signor Pietro Salcuni, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 03/03/1961;
 - la Rete di Imprese "RETECO", nata in seno alla Federazione Ambiente UPAC Confartigianato e con sede a Cerignola in via dei Carradori Z.I. lotto 3-4-5 c/o Laveco srl, riunisce imprese qualificate operanti nel settore ambientale e delle gestione dei rifiuti, qui rappresentate dal signor Giuseppe Parisi nato a Foggia il 22/10/1974;
 - a salvaguardia dell'ambiente va operato un controllo sui rifiuti, prevedendo dei piani di riduzione della produzione e di ottimizzazione dei flussi, e lo sviluppo di tecniche per la riduzione delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - le parti del presente Accordo intendono realizzare un circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli che preveda semplificazioni per gli imprenditori agricoli aderenti a tale circuito, al fine di ridurre i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti, e di incentivare anche l'osservanza e l'adeguamento alle prescrizioni di legge da parte di chi gestisce i propri rifiuti con modalità non aderenti alla normativa e con possibile grave danno della salute pubblica.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1) - Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Oggetto del presente Accordo è la realizzazione, sul territorio della Provincia di Foggia, di un circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento; semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli e rendendo più agevoli i controlli.
2. L'Accordo inoltre ha lo scopo di prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo di rifiuti agricoli, nonché di contenere i costi di gestione degli stessi.
3. Per il settore agricolo verrà predisposto uno specifico piano di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti.

Articolo 2) - Modalità di gestione dei rifiuti

1. Il presente Accordo prevede che i rifiuti prodotti dalle aziende agricole possano essere:
 - a) prelevati presso la sede di produzione;
 - b) conferiti dalle aziende agricole ai centri di raccolta.
2. I centri di raccolta si distinguono in tre tipologie:
 - a) centro di raccolta fisso del gestore privato aderente alla RETECO;
 - b) centro di raccolta temporaneo, localizzato in spazi messi a disposizione da consorziati al COGERA (prevalentemente cooperative agricole). L'attività di gestione dell'intero processo di raccolta, recupero o smaltimento verrà garantita dal gestore privato aderente alla RETECO;
 - c) centro di raccolta fisso messo a disposizione dagli esercenti operanti nel settore agricolo consorziati al COGERA. L'attività di gestione del processo di raccolta, recupero o smaltimento verrà garantita dal gestore privato aderente alla RETECO.
3. Sarà onere dei gestori dei centri di raccolta comprovare alla RETECO di essere idonei ed in possesso di tutte le autorizzazioni previste ai sensi di legge; i detti gestori dovranno operare secondo le modalità indicate nel presente Accordo, nel rispetto della normativa ambientale vigente.
4. I centri di raccolta di cui alle lettere b) e c) del punto 2, devono possedere a loro interno "sistemi di pesatura".
5. Sarà compito della Provincia autorizzare i centri di raccolta di cui alle lettere b) e c) del punto 2.
6. La RETECO terrà un elenco aggiornato di tutti i centri di conferimento e provvederà a comunicarlo alla PROVINCIA ed al COGERA, che a loro volta ne daranno diffusione alle aziende agricole consorziate.
7. I gestori dei centri di raccolta di cui al punto 2 saranno tenuti a comunicare alla RETECO ogni variazione dei dati anagrafici delle loro aziende, così come dei dati riguardanti la loro attività di gestione dei rifiuti e degli ulteriori dati richiesti espressamente, caso per caso, dalla RETECO, trasmettendo a quest'ultima, entro e non oltre le 48 ore successive all'avvenuta variazione e comunque in precedenza a qualunque movimentazione, la documentazione attestante l'avvenuta variazione.
8. Ai fini del conferimento presso i centri di raccolta di cui al punto 2, le imprese agricole dovranno essere necessariamente consorziate al COGERA.

9. I rifiuti in deposito temporaneo presso la sede dell'azienda agricola, e quelli raccolti presso i centri di cui al punto 2 lett. b) e c), potranno essere prelevati esclusivamente da trasportatori aderenti alla RETECO.
10. Sarà onere dei trasportatori comprovare alla RETECO di essere idonei e in possesso di tutte le autorizzazioni previste ai sensi di legge; i detti trasportatori dovranno operare secondo le modalità indicate dal presente Accordo e nel rispetto della normativa ambientale vigente.
11. La RETECO terrà un elenco aggiornato di tutti i trasportatori e provvederà a comunicarlo alla PROVINCIA ed al COGERA, che a loro volta ne daranno diffusione alle aziende agricole consorziate.
12. I trasportatori di cui al punto 9 saranno tenuti a comunicare alla RETECO ogni variazione dei dati anagrafici delle loro aziende, così come dei dati riguardanti la loro attività di gestione dei rifiuti e degli ulteriori dati richiesti espressamente, caso per caso, dalla RETECO, trasmettendo a quest'ultima entro e non oltre le 48 ore successive all'avvenuta variazione e comunque in precedenza a qualunque movimentazione, la documentazione attestante l'avvenuta variazione.
13. Ai fini del prelievo di cui al punto 9, le imprese agricole dovranno essere necessariamente consorziate al COGERA.
14. I rifiuti oggetto dell'Accordo, e per i quali la RETECO presterà i propri servizi, sono quelli compresi nell'elenco di cui allegato n. 4 del presente Accordo di Programma. L'elenco potrà essere modificato in base alle esigenze dei soggetti partecipanti all'Accordo, previo parere della RETECO.
15. Nell'ambito del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli di cui al presente Accordo, i rifiuti prodotti dall'impresa agricola potranno essere trasportati in diversi siti (sempre nella disponibilità giuridica dell'impresa stessa) e verso i Centri di Raccolta di cui all'articolo 2, punto 2, del presente Accordo, mediante il documento di trasporto (che sostituisce il "formulario di identificazione dei rifiuti") di cui all'allegato n. 1 del presente Accordo, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto dovrà essere compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti stessi. Il trasportatore, se diverso dal produttore, provvederà a restituire una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del Centro di Raccolta, trattenendo per sé un'altra copia anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del Centro di Raccolta.
16. Nell'ipotesi in cui il produttore provveda al trasporto dei propri rifiuti, ciò dovrà avvenire esclusivamente tramite autoveicoli intestati al produttore medesimo, in possesso di carta di circolazione.
17. Tutti i soggetti circolanti con i rifiuti nell'ambito del territorio provinciale, ai fini del conferimento presso i centri di raccolta, dovranno portare con sé un documento attestante l'adesione al presente Accordo di Programma.
18. Tra il COGERA e la RETECO verrà stipulato un Contratto di Servizio in cui saranno stabiliti i corrispettivi per le varie prestazioni fornite.
19. Il COGERA è considerato il detentore dei rifiuti in uscita dai centri di raccolta di cui alle lett. b) e c) punto 2 dell'art. 2, verso i centri di raccolta fissi di cui alla lett. a) punto 2 dell'art. 2 del presente Accordo.

Articolo 3) - Adempimenti a carico del COGERA

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'Impresa Agricola dovrà avvenire in spazi chiusi, ben custoditi e in siti anche diversi da quelli in cui i rifiuti stessi sono stati prodotti (ma sempre nella disponibilità giuridica dell'impresa stessa) , nella quantità di 40 metri cubi per rifiuti speciali non pericolosi e 25 metri cubi per rifiuti speciali pericolosi.

2. Durante il deposito temporaneo è prevista la riduzione volumetrica dei rifiuti speciali non pericolosi, purché non si alterino le caratteristiche del materiale.
3. I rifiuti classificati come pericolosi, dovranno essere sempre imballati, etichettati e custoditi in luoghi chiusi.
4. Gli Imballaggi di agrofarmaci, nell'attesa del perfezionamento di un accordo tra Provincia e Co.Re.Pla, dovranno essere gestiti come Rifiuti Speciali Pericolosi.
5. Il produttore adempie alla tenuta del registro di Carico e Scarico Rifiuti, tramite il modello di cui all'allegato 3 del presente Accordo.
6. Nell'ambito del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli di cui al presente accordo, e nell'osservanza delle prescrizioni ivi contenute, non è prevista la redazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.
7. I rifiuti prodotti da attività agricola effettuata dall'imprenditore agricolo su un'area di cui quest'ultimo abbia la disponibilità ma che non sia adiacente a quella della sede aziendale, si intendono prodotti presso la sede aziendale medesima, mantenendo sempre tracciabile la provenienza originaria degli stessi tramite il documento di trasporto di cui all'allegato 2 del presente Accordo.
8. Il COGERA dovrà dotarsi di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti, e dovrà far utilizzare tali sistemi alle imprese consorziate.

Articolo 4) - Adempimenti a carico della RETECO

1. I gestori dei rifiuti aderenti alle RETECO devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa ambientale vigente, in corso di validità.
2. Sarà compito della RETECO predisporre un registro dei mezzi intestati ai vari produttori.
3. La RETECO sarà responsabile dei rapporti con i consorzi di filiera previsti dalla normativa ambientale vigente.

Articolo 5) - Adempimenti a carico della Provincia

1. E' onere della Provincia autorizzare tutte le semplificazioni amministrative previste dal presente Accordo. Essa acquisisce i pareri degli altri enti e autorità competenti in materia ambientale e di rifiuti, per i fini previsti dal presente Accordo.
2. La Provincia promuoverà attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti agricoli.
3. La Provincia, attraverso i suoi organi, intensificherà i controlli sul settore agricolo, prevedendo ispezioni a campione sulle aziende, al fine di verificare il rispetto delle regole, combattere l'abusivismo e prevenire i reati ambientali.
4. La Provincia provvederà a promuovere il presente Accordo sul territorio di sua competenza, attraverso la pubblicazione di materiale informativo, cartaceo o elettronico, la promozione di incontri con le aziende agricole e di workshop formativi destinati a tutti gli operatori della filiera.

Articolo 6) - Oneri delle parti

1. Le parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Accordo ed a svolgere tutti i servizi di informazione e di assistenza alle proprie imprese, finalizzate alla corretta esecuzione ed applicazione dell'Accordo medesimo.

2. In particolare le parti provvederanno a predisporre ed assicurare la distribuzione e l'aggiornamento di specifici disciplinari tecnici agli imprenditori agricoli che avranno sottoscritto contratti di servizio ai sensi del presente Accordo
3. Il COGERA, di concerto con la RETECO, stabilirà i calendari per l'effettuazione dei conferimenti dei rifiuti nei centri individuati dal presente Accordo e della raccolta dei rifiuti presso le sedi delle aziende agricole, dandone tempestiva comunicazione ai propri associati.
4. Le parti si impegnano, entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, a costituire un Comitato di Vigilanza, composto da un un membro per ogni firmatario del presente Accordo, al fine di monitorare con cadenza semestrale, ovvero su proposta della maggioranza dei componenti, l'efficacia dell'Accordo e il raggiungimento degli obiettivi, apportando le modifiche eventualmente necessarie, anche in seguito ad aggiornamenti normativi.
5. Le parti svilupperanno sistemi di controllo per le imprese agricole consorziate al COGERA, per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose in essi contenute.

Articolo 7) - Estensione dell'Accordo

1. I Consorzi Nazionali per la gestione dei rifiuti possono aderire al presente Accordo impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo per favorire la gestione dei rifiuti. In particolare essi dovranno garantire ai soggetti gestori dei servizi, i contributi per i materiali recuperati.
2. Il presente Accordo è aperto alla sottoscrizione dei soggetti interessati che ne facciano richiesta,

Articolo 8) - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata decennale e decorre dalla data di sottoscrizione. Si intende successivamente rinnovato, salvo disdetta da comunicarsi almeno tre anni prima della scadenza.

Articolo 9) - Violazioni

La RETECO predisporrà un sistema di controlli che, in caso di inadempimenti da parte dei consorziati, provvederà ad inviare le opportune segnalazioni al COGERA.

Articolo 10) - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente atto, le parti fanno esplicito rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Foggia, li 19 aprile 2013

COGERA

Il Presidente
Pietro SALCUNI

Provincia di Foggia

Il Presidente
Antonio PEPE

RETECO – Rete di Imprese

Il Presidente
Giuseppe PARISI

Allegato 1°

Documento di Trasporto verso i Centri di Raccolta

Numero..... del.....

Produttore

Nome Cognome/Ragione Sociale _____

Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____

Sede dell'Attività: Via _____

Comune _____

Trasportatore

Nome Cognome/Ragione Sociale _____

Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____

Targa del mezzo _____

Destinatario

Nome Cognome/Ragione Sociale _____

Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____

Estremi Autorizzazione _____

Annotazioni _____

Caratteristiche del Rifiuto

Descrizione _____	Descrizione _____
Codice C.E.R. _____	Codice C.E.R. _____
Quantità _____	Quantità _____
Descrizione _____	Descrizione _____
Codice C.E.R. _____	Codice C.E.R. _____
Quantità _____	Quantità _____
Descrizione _____	Descrizione _____
Codice C.E.R. _____	Codice C.E.R. _____
Quantità _____	Quantità _____

Firma del PRODUTTORE _____

Firma del TRASPORTATORE _____

Firma del DESTINATARIO _____

Allegato 2°

Documento di Trasporto per Movimentazioni Aziendali

Numero..... del.....

Il Produttore

Nome Cognome/Ragione Sociale _____

Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____

ha movimentato i seguenti rifiuti:

Descrizione _____ Codice C.E.R. _____ Quantità _____	Descrizione _____ Codice C.E.R. _____ Quantità _____
Descrizione _____ Codice C.E.R. _____ Quantità _____	Descrizione _____ Codice C.E.R. _____ Quantità _____
Descrizione _____ Codice C.E.R. _____ Quantità _____	Descrizione _____ Codice C.E.R. _____ Quantità _____

Dalla

Sede dell'Attività: Via _____

Comune _____

Alla

Sede dell'Attività: Via _____

Comune _____

Firma del Produttore _____

Allegato 3°

Registro di Carico e Scarico

Numero..... del.....

A) Carico

Produttore

Nome Cognome/Ragione Sociale _____

Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____

Sede dell'Attività: Via _____

Comune _____

Luogo di Raggruppamento: Via _____

Comune _____

Descrizione _____
Codice C.E.R. _____
Quantità _____

B) Scarico

Descrizione _____
Codice C.E.R. _____
Quantità _____

Conferito da: Nome Cognome/Ragione Sociale _____

Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____

Data e ora di trasporto _____

Estremi del Documento di Trasporto

Num..... del.....

Allegato 4°

Elenco Rifiuti Oggetto dell'Accordo		
Descrizione del Rifiuto	Codice C.E.R.	Specifica
Rifiuti Plastici (ad esclusione degli Imballaggi)	02.01.04	<ul style="list-style-type: none"> - Film plastici per copertura serre (omogenei e privi di impurità.) - Film plastici per pacciamature (ben arrotolati e privi di impurità, quali terreno, pietrisco e residui vegetali) - Tubi per irrigazione (possibilmente arrotolati e legati, o tagliati e legati in fasci) - Reti per filari e/o antigrandine - Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film) - Polietilene neutro e additivato
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	02.01.08*	- prodotti fitosanitari scaduti o inutilizzati
Rifiuti Agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02.01.08*	02.01.09	- Contenitori di prodotti fitosanitari e sostanze agrochimiche (tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi.)
Rifiuti Metallici	02.01.10	<ul style="list-style-type: none"> - Lamierino - Rottami di ghisa - Residui di carrozzeria
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	02.02.01	- acque e fanghi derivanti dalla preparazione e dal lavaggio di alimenti di origine animale
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	02.02.04	- fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue derivanti dalla preparazione e dal lavaggio di alimenti di origine animale
Fanghi prodotti da acque reflue	02.02.99	- Fanghi, non specificati altrimenti, derivanti dalla preparazione e dal lavaggio di alimenti di origine animale
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	02.03.01	- Fanghi derivanti dalla preparazione e dal trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco
Fanghi derivanti dall'impiego di conservanti	02.03.02	- Fanghi prodotti dalla preparazione e trattamento di prodotti alimentari vegetali
Fanghi prodotti dall'estrazione tramite solvente	02.03.03	- Fanghi prodotti dalla preparazione e trattamento di prodotti alimentari vegetali
Fanghi prodotti dalla preparazione e trattamento di prodotti alimentari di	02.03.04	- Fanghi di prodotti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

origine vegetale		
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	02.03.05	- Fanghi prodotti dalla preparazione e trattamento di prodotti alimentari di origine vegetale
Fanghi provenienti da attività lattiero-casearie	02.05.01	- Fanghi di prodotti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	02.05.02	- Fanghi prodotti da attività lattiero-casearia
Fanghi provenienti da attività lattiero-casearie	02.05.09	- Fanghi, non specificati altrimenti, di alimenti derivanti dalla trasformazione del latte
Oli esauriti	13.02.08*	- Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Imballaggi in carta e cartone	15.01.01	- Buste per la semina in carta e cartone (stese, sovrapposte e legate in numero di 50 max) - Buste per alimenti animali in carta e cartone (stese, sovrapposte e legate in numero di 50 max) - Cartone da imballaggio (appiattiti, sovrapposti e legati) - Giornali e riviste <u>Ben selezionati, non devono contenere residui o componenti di altri materiali</u>
Imballaggi in plastica	15.01.02	- Bottiglie in PET (<u>Questi imballaggi non devono aver contenuto sostanze pericolose</u>) - Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili (prive di residui) - Pedane in plastica inutilizzabili - Contenitori in polietilene - Imballaggi in plastica in materiale non pericoloso quali buste, cellophane, e altro (stesi, sovrapposti e legati in numero di 50 max) <u>Ben selezionati, non devono contenere residui o componenti di altri materiali</u>
Imballaggi in plastica (Polistirolo)	15.01.02	- Plateau in polistirolo (legati in file da 10/15 pezzi, possibilmente privi di terreno e residui vegetali.)
Imballaggi in legno	15.01.03	- Pedane in legno inutilizzabili - Casse e cassette in legno <u>No residui vegetali, quali SFALCI E POTATURE</u>
Imballaggi in metallo	15.01.04	- Latte e lattine in genere - Secchi in metallo - Bidoni in metallo <u>Questi imballaggi non devono aver contenuto sostanze pericolose</u>
Imballaggi in materiali compositi	15.01.05	- Rifiuti costituiti da "Poliaccoppiati" (Es. contenitori Tetrapack e tutti quegli imballaggi prodotti in più materiali come carta+plastica, carta+plastica+alluminio, etc...)

Imballaggi in materiali misti	15.01.06	- Questo codice abbraccia i materiali dei codici 15.01.01 15.01.02 15.01.03 15.01.04
Imballaggi in vetro	15.01.07	- Bottiglie in vetro - Damigiane in vetro (prive della copertura in legno) <u>No vetri di porte, finestre e vetri di autovetture</u>
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15.01.10*	- Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, di solventi, vernici, oli minerali, detergenti, prodotti chimici contenenti sostanze pericolose
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	15.02.02*	- Stracci usati per rimuovere lubrificanti minerali, vernici, indumenti protettivi utilizzati per trattamenti fitosanitari
Rifiuti liquidi acquosi	16.10.02	- Soluzioni acquose di scarto destinate ad essere trattate fuori sito
Rifiuti liquidi acquosi	16.10.04	- Concentrati acquosi
Pneumatici fuori uso	16.01.03	- Pneumatici inutilizzabili (sfusi)
Filtri dell'olio	16.01.07*	- Filtri sporchi d'olio minerale
Batterie ed accumulatori	16.06.01*	- Batterie al piombo
Legno	17.02.01	- Porte e finestre in legno inutilizzabili (non devono contenere vetri)
Vetro	17.02.02	- Vetro diverso dagli imballaggi (Es. Vetri di porte e finestre, vetro proveniente da autovetture)
Plastica	17.02.03	- Film plastici per copertura silos - Gomma in genere
Ferro e Acciaio	17.04.05	- Rifiuti di ferro e acciaio
Rifiuti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento o prevenzione delle malattie negli animali	18 02 01	- Oggetti da taglio (bisturi, forbici, aghi)
Rifiuti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento o prevenzione delle malattie negli animali	18.02.02*	- Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Rifiuti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento o prevenzione delle malattie negli animali	18.02.03	- Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Rifiuti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento o	18.02.05*	- Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

prevenzione delle malattie negli animali		
Rifiuti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento o prevenzione delle malattie negli animali	18.02.06	- Sostanze chimiche non pericolose o contenenti sostanze non pericolose
Rifiuti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento o prevenzione delle malattie negli animali	18.02.07*	- Medicinali citotossici e citostatici
Rifiuti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento o prevenzione delle malattie negli animali	18.02.08	- Medicinali non citotossici e non citostatici
Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue	19.08.01	- Vaglio
Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue	19.08.02	- Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue	19.08.05	- Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue	19.08.09	- Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue	19.08.99	- Fanghi non specificati altrimenti
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20.01.08	- Scarti biodegradabili provenienti da cucine di ristoranti, agriturismo.
Oli e grassi commestibili	20.01.25	- Oli usati per conservare, oli di frittura, altri grassi usati in alimentazione
Rifiuti biodegradabili	20.02.01	- Sfalci e potature di alberi e piante
Fanghi delle fosse settiche	20.03.04	- Fanghi provenienti dalle fosse settiche
Fanghi della pulizia delle fognature	20.03.06	- Fanghi provenienti da fognature